

OPEN
capital partners

ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2019

OPEN CAPITAL PARTNERS SGR SPA
Via Santo Spirito 14, Milano

INDICE

1. Introduzione	
1.1. Principio di proporzionalità	
1.2. Fonti normative.....	
1.3. Definizione di riciclaggio ai sensi del Decreto 231.....	
1.4. Definizione di terrorismo ai sensi del Decreto 231.....	
1.5. Schema dei principali obblighi delle SGR ai sensi della Normativa Antiriciclaggio	
2. Allocazione dei compiti e delle responsabilità all'interno della SGR.....	
2.1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione.....	
2.2. Ruolo del Collegio Sindacale.....	
2.3. Ruolo della Funzione di Compliance e di Internal Audit	
2.4. La Funzione Antiriciclaggio.....	
2.5. Il Responsabile Antiriciclaggio	
2.6. Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette.....	
2.7. Il ruolo del Client Advisor e degli altri soggetti destinatari di obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio	
3. Obblighi di adeguata verifica della clientela e attività di <i>due diligence</i>	
3.1. Casi in cui trovano applicazione gli obblighi di adeguata verifica della clientela.....	
3.2. Mappatura delle attività che richiedono l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela con indicazione dei casi in cui è richiesta la registrazione in AUI e la individuazione del Client Advisor.....	
3.3. Soggetti responsabili dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti/delle controparti.....	
3.4. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.....	
3.5. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.....	
3.6. Impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica e obbligo di astensione	
3.7. Approccio basato sul rischio.....	
3.8. Adeguata verifica	
3.9. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.....	
3.10. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.....	
3.10.1. Operatività a distanza (il cliente o l'esecutore non è fisicamente presente)	
3.10.2. Il cliente è una persona politicamente esposta (PEP)	
3.10.3. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati e per le quali sussistono dubbi sulla finalità.	

3.11. Esecuzione da parte di terzi
3.12. Profilazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e monitoraggio successivo del profilo di rischio.....
4. Obblighi di registrazione e conservazione di informazioni e documenti.....
4.1 Registrazione
4.1.1. Archivio Unico Informatico	
4.1.2. Registrazione di dati relativi a rapporti continuativi	
4.1.3. Registrazione di dati relativi a operazioni	
4.1.4. Tenuta dell'Archivio Unico Informatico, modalità e criteri di registrazione	
4.2 Modalità adottate dalla Società per assolvere agli obblighi di registrazione in AUI
4.3. Conservazione.....
4.3.1. Documenti relativi alla verifica del cliente e del titolare effettivo	
4.3.2. Documenti relativi a rapporti continuativi e operazioni	
4.4. Dati aggregati.....
4.4.1. Trasmissione all'UIF di dati aggregati sull'operatività	
4.4.2. Tipologia di dati e modalità di trasmissione	
4.5 Modalità adottate dalla Società per la trasmissione all'UIF dei dati aggregati
5. Obblighi di segnalazione di operazioni sospette
5.1. Conoscenza, sospetto o ragionevole motivo di sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso, compiute o tentate
5.2. Indicatori di anomalia della Banca d'Italia
5.3 Processo seguito per la valutazione di operazioni sospette
5.4. Modalità di invio della segnalazione all'UIF.....
5.5. Archivio delle segnalazioni.....
5.6. Protezione del segnalante.....
5.7. Divieto di comunicazione delle segnalazioni.....
6. Misure ulteriori.....
6.1 Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore
6.2. Certificati al portatore rappresentativi di quote di OICR.....
6.3 Obblighi di comunicazione antiterrorismo
6.4. Obblighi di segnalazione.....
6.5. Segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.....
7. Formazione del Personale
8. Sanzioni
8.1. Sanzioni penali.....
8.2. Sanzioni amministrative

1. Introduzione

1.1. Principio di proporzionalità

La presente procedura descrive i principali adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a carico di Open Capital Partners SGR S.p.A. quale società che esercita la gestione collettiva del risparmio, iscritta nella apposita sezione, dedicata ai gestori di OICVM, dell'albo delle SGR ai sensi dell'art. 35 del TUF (la "**Società**") e autorizzata altresì allo svolgimento dei servizi di investimento di gestione individuale e di consulenza.

La presente procedura individua le modalità di adempimento adottate in concreto dalla Società e modulate - in base al principio di proporzionalità - in considerazione della specifica attività svolta, delle sue dimensioni, dell'articolazione organizzativa e delle caratteristiche operative.

In quest'ottica la Funzione antiriciclaggio, strutturata secondo le indicazioni fornite dal Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 e incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è stata esternalizzata. Il Referente interno dell'*outsourcer* è il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari dott. Paolo Guido Vernazza. Quest'ultimo è stato altresì delegato dal Rappresentante Legale della Società alla segnalazione delle operazioni sospette.

1.2. Fonti normative

La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione legislativo è stato fornito dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), il principale organismo attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per assolvere la sua funzione il GAFI ha predisposto, tra l'altro, un set di standard internazionali, le "40 Raccomandazioni", alle quali nel 2001 si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel febbraio 2012, con l'adozione degli "*International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*", compendiate in nuove "40 Raccomandazioni".

La disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuta principalmente nella Direttiva 2015/849/CE del parlamento europeo e del Consiglio (la "**Direttiva**"), del 20 maggio 2015, che ha abrogato la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Importanti sono inoltre, le "*Final Guidelines*" delle ESAs del 26 giugno 2017 sulla adeguata verifica semplificata e rafforzata.

In ambito nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è regolata dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (il "**Decreto 231**") e dal Decreto Legislativo 26 giugno n. 109 così come modificati dal D. Lgs. 90/2017, recante attuazione della Direttiva 2015/849/C e dalle disposizioni attuative e interpretative emanate dalle Autorità di vigilanza e di settore

1.3. Definizione di riciclaggio ai sensi del Decreto 231

Il Decreto 231 mira a rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la collaborazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni finanziarie utilizzabili a tali fini. Al riguardo, il Decreto 231 fornisce un'autonoma definizione di "riciclaggio" che non istituisce né modifica specifiche ipotesi criminose, ma si limita a individuare l'ambito di applicazione degli obblighi previsti dal Decreto 231 stesso.

In base alla definizione introdotta dal Decreto 231, il “riciclaggio” è considerato tale anche quando le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di uno Stato extracomunitario. Si prevede, inoltre, che *“la conoscenza, l’intenzione e la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti [di riciclaggio], possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”*.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni e dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.”¹.

1.4. Definizione di terrorismo ai sensi del Decreto 231

Per definire il “finanziamento del terrorismo” il Decreto 231 rinvia invece all’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ai sensi del quale per finanziamento del terrorismo si intende *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per il compimento dei delitti anzidetti.”*

1.5. Schema dei principali obblighi delle SGR ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

I principali obblighi imposti alla Società dalla Normativa Antiriciclaggio possono essere così sintetizzati:

A) Obblighi di adeguata verifica della clientela (cfr. successivo par. 3):

- (i) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- (ii) identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità;
- (iii) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- (iv) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

B) Obblighi di registrazione e conservazione di informazioni e documenti (cfr. successivo par. 4):

- (i) registrare nell’Archivio Unico Informatico (“AUI”) le informazioni raccolte in sede di identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo. A tal fine, nonostante il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante *“Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione”* non sia più in vigore a causa dell’abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l’obbligo di registrare

¹ L’art. 63 del Decreto 231 ha inserito il riciclaggio nel novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

i dati nell'Archivio Unico Informatico, la Società ha optato per il mantenimento dell'AUI quale strumento informatico atto all'assolvimento degli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni;

(ii) conservare i documenti raccolti nel corso delle operazioni che precedono.

C) **Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette** (cfr. successivo par. 5):

(i) identificare le operazioni sospette e comunicarle al responsabile delle segnalazioni sospette per le attività di verifica di competenza;

(ii) segnalare senza ritardo le operazioni sospette all'UIF.

D) **Obblighi di inoltro dei dati aggregati all'UIF** (Segnalazioni Anti-Riciclaggio Aggregate; c.d. "Procedura S.A.R.A.") (cfr. successivo par. 4.4)

Trasmettere all'UIF, con cadenza mensile, dati aggregati sull'operatività della Società.

La descrizione che segue in merito agli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio non esime i soggetti responsabili dell'applicazione delle procedure antiriciclaggio dall'onere di documentarsi nel continuo in merito all'esatta portata degli obblighi che fanno carico alla Società e a segnalare eventuali dubbi interpretativi o applicativi al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, cui competono, tra l'altro, responsabilità inerenti il controllo della corretta e uniforme applicazione di dette procedure e l'iniziativa di promuovere eventuali revisioni e aggiornamenti.

2. Allocazione dei compiti e delle responsabilità all'interno della Società

Si illustra di seguito l'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali e delle funzioni di controllo adottata dalla Società in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011.

2.1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

In relazione ai rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo il Consiglio di Amministrazione della Società, quale **organo con funzione di supervisione strategica**:

(i) individua orientamenti strategici e politiche di gestione dei rischi adeguate all'entità e tipologia dei rischi a cui è esposto la Società e li riesamina periodicamente;

(ii) provvede all'allocazione di compiti e responsabilità in materia di antiriciclaggio in modo chiaro e appropriato distinguendo i ruoli delle funzioni operative e di controllo e assicurando che tali funzioni siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

(iii) definisce un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo assicurando la riservatezza di soggetti che effettuano segnalazione di operazioni sospette;

(iv) definisce un assetto di controlli organico e coordinato per garantire in via continuativa la pronta rilevazione e gestione del rischio di riciclaggio;

(v) con cadenza almeno annuale esamina le relazioni predisposte dal Responsabile Antiriciclaggio e dalle funzioni di controllo;

inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società cura la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure operative e in particolare:

(vi) approva le procedure operative volte ad assicurare a) una corretta identificazione anagrafica del cliente, b) l'acquisizione e l'aggiornamento costante delle informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e c) l'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate,

- (vii) approva le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione in AUI,
- (viii) approva le procedure per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in modo omogeneo e con presidi idonei a garantire la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno dato luogo alle segnalazioni,
- (ix) definisce le iniziative e le procedure per l'assolvimento degli obblighi di tempestiva comunicazione alle Autorità,
- (x) definisce i flussi informativi volti ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 46 del Decreto 231,
- (xi) approva i programmi di formazione di personale e collaboratori che assicurano la qualificazione continua, aggiornata e sistematica di tutti i soggetti coinvolti sugli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio,
- (xii) adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori.

2.2. Ruolo del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, quale principale organo con funzioni di controllo in materia di antiriciclaggio, vigila sull'osservanza degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio.

A tal fine, il Responsabile Antiriciclaggio porta tempestivamente a conoscenza del Collegio Sindacale l'esito delle verifiche in materia svolte dalla Funzione Antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo e trasmette al Collegio Sindacale le proprie relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della propria attività di vigilanza, il Collegio Sindacale:

- (i) valuta l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- (ii) stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate dalle funzioni di controllo e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- (iii) viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile della Funzione Antiriciclaggio e alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 46 del Decreto 231 il Collegio Sindacale, vigilando sull'osservanza delle norme di cui al richiamato Decreto, comunica:

- senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore delle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.3. Ruolo delle Funzioni Compliance e Internal Audit

La Funzione Compliance verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento.

La Funzione Internal Audit attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica: il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione; l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa; il corretto funzionamento dell'AUI; l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Gli interventi, sia a distanza che ispettivi, sono inseriti nel piano di *audit* annuale presentato al Consiglio di Amministrazione e a rotazione deve interessare tutte le strutture esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Funzione Internal Audit svolge altresì interventi di *follow-up* al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle eventuali carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

Deve altresì verificare periodicamente l'allineamento tra la procedura contabile di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'AUI della Società.

La Funzione Internal Audit, nell'ambito della relazione annuale sull'attività di revisione, relaziona al Consiglio di Amministrazione anche sull'attività svolta e sui relativi esiti, nel rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

2.4. La Funzione Antiriciclaggio

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011, la Società ha istituito una Funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Funzione – che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione – ha accesso a tutte le attività della Società nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Tenuto conto del principio di proporzionalità, la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio è stata affidata in regime di esternalizzazione alla società AC Services S.r.l., in persona del dott. Donato Varani.

Referente interno alla Società è stato individuato nel dott. Paolo Vernazza.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della stessa per le questioni attinenti a detti compiti.

La funzione verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della Normativa Antiriciclaggio e che il personale e i collaboratori della Società operino nel rispetto della presente Procedura.

Si descrivono di seguito i compiti affidati alla Funzione Antiriciclaggio al fine di prevenire e contrastare i rischi di riciclaggio finanziamento del terrorismo:

- (i) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto su processi e procedure interne;
- (ii) collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure, verificarne l'idoneità e proporre eventuali modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune;
- (iii) prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, effettuare in via preventiva le valutazioni di competenza;
- (iv) verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'AUI aziendale;

- (v) verifica la corretta trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'AUI (segnalazioni S.A.R.A)
- (vi) curare la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- (vii) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione;
- (viii) assicurare che avvenga il monitoraggio periodico del profilo di rischio del cliente nel corso del rapporto continuativo;
- (ix) verificare il processo di adeguata verifica rafforzata condotto dalle strutture di linea nel caso il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo appaia particolarmente elevato.
- (x) conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la SGR, che verrà trasmessa a Banca d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Funzione predispose, per il Consiglio di Amministrazione, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il documento - costantemente aggiornato - deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori. La Funzione pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la Funzione può effettuare controlli *in loco* su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la Funzione presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto 231.

Il personale chiamato a collaborare nella Funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al Responsabile Antiriciclaggio per le questioni attinenti a detti compiti.

2.5. Il Responsabile Antiriciclaggio

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nomina il responsabile della Funzione Antiriciclaggio previa verifica che lo stesso sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Come richiesto dalla normativa, il Responsabile Antiriciclaggio non ricopre responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Per aree operative si intendono, così come previsto dalla normativa antiriciclaggio, le aree nelle quali è prevista l'applicazione delle norme antiriciclaggio e quindi si genera un rischio di non conformità alle stesse (tipicamente le aree commerciali o che sono comunque direttamente coinvolte nei rapporti con la clientela).

In caso di esternalizzazione dello svolgimento della funzione, la responsabilità per la corretta gestione dei rischi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo resta in capo alla SGR. La stessa SGR, provvederà a nominare un responsabile interno della funzione antiriciclaggio con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer.

2.6. Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto 231, il legale rappresentante della Società ovvero un suo delegato valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate (il "Responsabile SOS").

Il delegato alle SOS deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. In tale qualità il Responsabile SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

2.7. Il ruolo del Client Advisor e degli altri soggetti destinatari di obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla Normativa Antiriciclaggio e l'adempimento delle attività di *due diligence* è affidato, in primo luogo, ai soggetti di volta in volta incaricati della relazione con il cliente/la controparte contrattuale (di seguito "client advisor"), che a tal fine si possono avvalersi del supporto del Responsabile Antiriciclaggio. In virtù della loro conoscenza diretta del cliente e delle operazioni dagli stessi disposte agli stessi è affidata: (i) l'attività di impulso per la raccolta delle informazioni e dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica (ii) la comunicazione delle informazioni rilevanti per la profilazione del cliente (iii) l'onere di segnalare la variazione di tali informazioni, di cui vengano a conoscenza nel corso del rapporto con il cliente, idonee a modificare il profilo di rischio. I client advisor sono individuati nella mappatura della attività di cui al successivo paragrafo 3.2.

La tenuta dell'AUI è affidata in *outsourcing* a Mikono S.r.l..

Al medesimo *outsourcer* è stato altresì affidato l'incarico, sotto la supervisione del Responsabile Antiriciclaggio, di predisporre ed inviare il file per le segnalazioni periodiche dei dati aggregati (S.A.R.A.) all'UIF.

L'obbligo di segnalare al Responsabile SOS un'operazione sospetta interessa tutti i dipendenti e i collaboratori della Società al ricorrere delle condizioni meglio descritte al successivo paragrafo 5.

3. Obblighi di adeguata verifica della clientela e attività di due diligence

3.1 Casi in cui trovano applicazione gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Decreto 231 e del Provvedimento sull'adeguata verifica della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, la Società è tenuta a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) quando instaura un "rapporto continuativo" (come di seguito definito);
- b) quando esegue operazioni occasionali, disposte dai clienti, che (i) comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione "frazionata" (come di seguito definita); o (ii) consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Ai fini di quanto sopra:

- per “*rapporto continuativo*” si intende un rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale della Società, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione. Per la Società costituisce “rapporto continuativo” la commercializzazione di quote di OICR gestiti (ipotesi di collocamento “diretto”), così come l’instaurazione del rapporto di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli;
- per “*operazione frazionata*” si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore a Euro 15.000 (o al diverso importo di volta in volta previsto dalla normativa applicabile), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore al limite predetto, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni (ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale);
- per “*cliente*” si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con la Società;
- per “*titolare effettivo*” si intende la persona o le persone fisiche diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale resa o l’operazione eseguita. Per i clienti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento agli artt. 20 del D. Lgs. 231/2007. Per la ricostruzione della titolarità effettiva delle persone giuridiche e dei trust si può fare riferimento alla sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust* di cui all’art. 21 del richiamato D. Lgs. 231/2007 e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico che stabilisce talune modalità attuative del Decreto.

3.2 Mappatura delle attività che richiedono l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela con indicazione dei casi in cui è richiesta la registrazione in AUI e la individuazione del Client Advisor

La Società applica gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a rapporti continuativi e operazioni per i quali sussiste l’obbligo di registrazione nell’Archivio Unico Informatico (v. par. 4)².

Alla luce di tali presupposti applicativi e considerando le attività svolte in via istituzionale dalla Società, la stessa ha individuato una serie di casi che richiedono per legge l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica (si tratta dei rapporti continuativi e delle operazioni con i “clienti” intesi quali sottoscrittori degli OICR gestiti o i clienti dei servizi offerti) come elencati alle successive lett. da a) a d).

Non rientrano nell’attività istituzionale le incombenze relative all’organizzazione, al funzionamento e all’amministrazione interna della Società. Sono stati pertanto individuati quali rapporti da non assoggettare alle disposizioni antiriciclaggio, il regolamento di forniture per l’acquisizione di materiali o beni strumentali propri non rientranti nell’attività istituzionale, le operazioni pertinenti all’acquisizione ed alla manutenzione dell’immobile funzionale all’esercizio dell’attività istituzionale, emolumenti al personale, contratti di somministrazione di energia elettrica e acqua, consulenza legale, fiscale, contratti di *outsourcing*. Di seguito si elencano i casi in cui la Società è tenuta a procedere all’adeguata verifica del cliente specificando per ciascuno: (i) se si tratta di un rapporto continuativo o di un’operazione³; (ii) se sia richiesta o meno la registrazione in

² Sono esclusi dagli obblighi di registrazione in AUI le operazioni ed i rapporti continuativi posti in essere su iniziativa della Società nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) numero 2 del D.Lgs. 58/1998. **In particolare si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all’amministrazione dei beni nei quali sono investite le risorse della clientela.**

³ La mappatura include anche le operazioni che sono effettuate nell’ambito di un rapporto continuativo per le quali, pertanto, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo, fermo restando in ogni caso l’obbligo di monitoraggio attivato da operazioni disposte su iniziativa e per volontà del cliente in costanza del rapporto continuativo.

AUI; (iii) il client advisor dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica (come definito al successivo paragrafo 3.3).

- a) il collocamento diretto da parte della Società delle quote degli OICR gestiti dalla stessa ("Commercializzazione di OICR propri o di terzi") richiede l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica a cura del soggetto incaricato di seguire il collocamento prima del perfezionamento del contratto di sottoscrizione. Tale attività è da qualificarsi come "rapporto continuativo" e va registrato in AUI entro 30 giorni dalla data in cui si perfeziona il contratto di sottoscrizione delle quote;
- b) in relazione alla sottoscrizione da parte di un investitore di quote degli OICR gestiti: l'incasso da parte della Società del controvalore della sottoscrizione (o del minore importo richiamato di volta in volta dalla Società) di importo pari o superiore a € 15.000 richiede l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica (sempre che non siano già stati assolti in relazione all'attività di cui alla precedente lett. a) e le informazioni acquisite siano, sulla base del profilo di rischio, aggiornate) prima della movimentazione dei mezzi di pagamento. Tale attività è da qualificarsi come "operazione" e va registrata in AUI entro 30 giorni dalla data dell'incasso;
- c) in relazione all'attività di distribuzione dei proventi: il versamento da parte della Società a favore di ciascun sottoscrittore di un importo pari o superiore a € 15.000 presuppone siano stati precedentemente adempiuti gli obblighi di adeguata verifica in relazione all'attività di cui alle precedenti lettere a) o b). Tale attività è da qualificarsi come "operazione" e va registrata in AUI entro 30 giorni dalla data del versamento;
- d) in relazione all'attività di rimborso (anche parziale) di quote degli OICR gestiti nei confronti di ciascun investitore: il versamento del controvalore del rimborso di importo pari o superiore a € 15.000 presuppone siano stati precedentemente adempiuti gli obblighi di adeguata verifica in relazione all'attività di cui alle precedenti lettere a) o b). Tale attività è da qualificarsi come "operazione" e va registrata in AUI entro 30 giorni dalla data del versamento (se il beneficiario del rimborso è diverso dall'investitore iniziale occorre procedere nei confronti dello stesso all'adeguata verifica).

Si precisa che per i rapporti e le operazioni con le "controparti" diverse dai partecipanti al capitale degli OICR gestiti non sussiste l'obbligo di registrazione in AUI.

Con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli, avuto riguardo del peculiare modello operativo adottato dalla SGR (che non prevede la creazione di alcuna provvista da parte del cliente presso la società medesima), rileva, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l'instaurazione, variazione, cessazione del rapporto continuativo.

Anche al di fuori delle ipotesi elencate nella mappatura che precede, la Società effettua comunque l'adeguata verifica del cliente:

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

3.3 Soggetti responsabili dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Il *client advisor* (dipendente o collaboratore) di volta in volta responsabile della relazione con il cliente/la controparte, attuale o potenziale è il responsabile delle attività di adeguata verifica di cui sopra.

3.4 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto 231, gli obblighi di adeguata verifica dei clienti consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente (e l'eventuale esecutore⁴) e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente⁵;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità sulla base di documenti di identità validi, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo (valutazione del "rischio riciclaggio" del cliente) e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale; le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

3.5 Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'art. 19, comma 1, del Decreto 231 prevede le seguenti modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela⁶:

- a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente è svolta dalla Società, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
- b) l'identificazione e la verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i *trust* e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo la Società può chiedere ai propri clienti i dati pertinenti, ovvero decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
- c) L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dalla Società anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di nuovi rapporti.
- d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che la Società ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di

⁴ Il delegato ad operare in nome e per conto del cliente ovvero il soggetto che abbia poteri di rappresentanza; il soggetto incaricato da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (es. curatore fallimentare).

⁵ Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano: a) i documenti di identità non scaduti, diversi da quello utilizzato in occasione dell'adeguata verifica; b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale; c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; d) gli archivi camerati, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate); e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

⁶ Il Decreto 231 prevede che il MEF possa dettare disposizioni attuative degli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1 del Decreto 231.

rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Il cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo i clienti sono tenuti a fornire, per iscritto, tutte le informazioni di cui siano a conoscenza.

3.6 Impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica e obbligo di astensione

Quando la Società non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, deve astenersi dall'eseguire un'operazione o dall'instaurare un rapporto continuativo e, se il rapporto è già in essere, deve porvi fine. In tali casi la Società valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF, secondo il Provvedimento UIF del 04/07/2017.

Nel caso di definitiva impossibilità di effettuare o completare gli adempimenti relativi agli obblighi di adeguata verifica dei clienti, la Società invierà al cliente una comunicazione scritta con la quale:

- farà presente il proprio obbligo di astensione

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile, in quanto:

- sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto,
- l'operazione per sua natura non può essere rinviata, o
- l'astensione potrebbe ostacolare le indagini,

la Società effettua un'immediata segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

3.7 Approccio basato sul rischio

Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti sono assolti commisurandoli **al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, all'operazione, al prodotto, alla transazione.**

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Società deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) con riferimento al cliente:
 - (i) natura giuridica e caratteristiche⁷;

⁷ Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente - quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale - o di precedenti segnalazioni inoltrate alla UIF; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari). In caso di **cliente-persona fisica**, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti (vi rientrano i casi delle persone politicamente esposte, nonché dei soggetti che rivestono funzioni apicali nella pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici). Nel caso di **cliente-non persona fisica**, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari. Assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità. Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di

- (ii) attività svolte e gli interessi economici;
 - (ii) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo⁸;
 - (iii) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte⁹;
 - (iv) inclusione o meno del cliente nelle liste dei c.d. "soggetti designati"¹⁰ mediante verifica delle liste pubblicate sui seguenti siti internet:
 - http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm;
 - <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn>
 - <http://bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>
 o diffuse dalle competenti autorità e tempestivamente portate a conoscenza dei destinatari della presente procedura;
 - (v) ricezione, nel corso del rapporto, di richieste di informazioni da parte di autorità inquirenti, relativamente alle relazioni in essere con il cliente; tale circostanza comporta l'eventuale necessità di rivalutare il grado di rischio attribuito al cliente in sede di instaurazione del rapporto continuativo ovvero di esecuzione di un'operazione occasionale;
- b) con riferimento all'operazione o al rapporto continuativo:
- (i) tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo posti in essere¹¹;
 - (ii) modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo¹²;

infiltrazioni criminali. Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso.

⁸ Vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

⁹ Rilevano la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale del destinatario; assume rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. A tal fine, gli intermediari possono avvalersi di fonti pubbliche quali le relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, quelle della Direzione Nazionale Antimafia, quelle del Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia e sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata. Particolare attenzione va posta quando l'area di interesse è all'estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal - ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio).

¹⁰ Sono "soggetti designati": le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del "congelamento di fondi e risorse economiche" in forza di regolamenti dell'Unione Europea o di appositi decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al fine di prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

¹¹ Rileva la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l'operazione per fini illeciti (es. operazioni per cassa; bonifici, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti). Su altro piano, la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l'attività e gli interessi economici del cliente.

¹² In via esemplificativa, rilevano modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta da parte del destinatario. Particolare attenzione va rivolta nei confronti di rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni. Assume inoltre rilievo l'operatività realizzata con risorse provenienti da o destinate verso l'estero - specie se la movimentazione avviene con modalità o mezzi di pagamento inusuali - o caratterizzata da un'ingiustificata complessità.

- (iii) ammontare¹³;
- (iv) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo¹⁴;
- (v) ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal cliente¹⁵;
- (vi) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

La Società deve valutare con continuità l'attività dei clienti al fine di individuare eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio. Laddove necessario, la Società deve aggiornare il profilo di rischio assegnato al cliente e deve procedere ad aggiornare i dati e la documentazione riferita al cliente quando viene a conoscenza di variazioni o, comunque, quando lo ritiene necessario in relazione a verifiche effettuate. Momento opportuno per la verifica è quello in cui viene richiesta l'esecuzione di una transazione rilevante o in cui si rileva un cambiamento sostanziale nell'operatività del cliente.

Qualora sia necessaria una verifica circa le attestazioni fornite dalla clientela, le informazioni a disposizione dovranno essere verificate con quelle desumibili da pubblici registri o archivi commerciali.

3.8 Adeguata verifica

Al di fuori dei casi di cui al par. 3.9 che segue, il client advisor, per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente si avvale innanzitutto del modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela (il "**Modulo Adeguata Verifica**") allegato alla presente Procedura, che deve essere consegnato al cliente, da questi compilato, sottoscritto e restituito al Client Advisor (unitamente alla documentazione ivi indicata), prima del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo con il cliente.

Il Modulo viene impiegato per assolvere agli obblighi di adeguata verifica dei clienti nei casi rientranti nella mappatura di cui al paragrafo 3.2).

Qualora il cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto, che deve essere acquisito in copia dal - *client advisor*¹⁶.

Con le medesime modalità devono essere identificati anche i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore, devono essere altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza del potere di rappresentanza.

¹³ Richiedono attenta valutazione le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente, e le operazioni che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio.

¹⁴ Frequenza e durata vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto.

¹⁵ La valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili (rilevano, ad esempio, il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità reddituale e patrimoniale). Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica.

⁽¹⁶⁾ I documenti d'identità e di riconoscimento considerati validi per l'identificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche sono, limitatamente **ai cittadini italiani**: carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Per **i cittadini esteri**, gli Uffici competenti della Società sono invitati ad acquisire copia del passaporto, del permesso di soggiorno o del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura. Per **i minori di età**, documento d'identità o di riconoscimento ovvero, in mancanza, certificato di nascita o provvedimento del giudice tutelare. A titolo esemplificativo, per gli **apolidi**, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Per i titolari dello status di "**rifugiato**" o dello status di "**protezione sussidiaria**", ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato D.Lgs. n. 251 del 2007.

In presenza di persone giuridiche devono essere accertati l'identità e i poteri di rappresentanza del soggetto che opera per conto dell'entità giuridica (esecutore) e l'eventuale titolare effettivo.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti, ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.

In caso di rapporto continuativo, all'atto dell'identificazione il cliente diverso da persona fisica va richiamato a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub 2*).

Salva diversa indicazione del cliente medesimo, le operazioni di importo rilevante riconducibili a un rapporto continuativo, si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo *sub 2*) del rapporto stesso.

Ove, in relazione a un rapporto o a un'operazione "rilevante" vi siano molteplici titolari effettivi, i relativi adempimenti devono essere espletati per ciascuno di essi.

Qualora il cliente sia una società fiduciaria che non rientra tra le fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del D.Lgs. 58/98, il client advisor richiede alla stessa anche i dati del fiduciante e, ove presente, del titolare effettivo, e tratta tali informazioni con la massima riservatezza.

In base alla tempistica indicata nella suddetta mappatura di cui al paragrafo 3.2., il client advisor cura che l'operazione sia effettuata o il rapporto continuativo venga instaurato solo a seguito del positivo completamento delle verifiche imposte dalla Normativa Antiriciclaggio.

Ricevuto il Modulo Adeguata Verifica, il client advisor, nella prima fase e l'ufficio Organizzazione come controllo di secondo livello:

- verifica sempre la completa e corretta compilazione della stessa, la presenza di tutta la documentazione con essa richiesta e l'assenza di dichiarazioni o altre evidenze contraddittorie;

quindi, sempre l'ufficio Organizzazione accerta se non vi siano circostanze che ai sensi della Normativa Antiriciclaggio impongano l'applicazione di misure rafforzate di verifica della clientela e procede alla valutazione del rischio riciclaggio tramite la profilazione del cliente descritta al paragrafo 3.12. In base agli esiti della verifica, si procede come segue:

- (a) se il cliente presenta in basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applica gli obblighi semplificati, di adeguata verifica descritti nel seguente paragrafo 3.9;
- (b) se non vi sono circostanze che ai sensi della Normativa Antiriciclaggio impongono l'applicazione di misure rafforzate di verifica della clientela (vd. successivo par. 3.10), all'esito dell'attività di profilazione il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, determinato dalla Società sulla base dei criteri di seguito esposti, procede al monitoraggio dei rapporti continuativi e rinnovare le misure di verifica ove sorgano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ricevuti e ove muti il rischio riciclaggio (come meglio descritto al par. 3.12).

3.9 Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Normativa applicabile

Ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 231/2007, la Società può applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti, tenendo conto degli indicatori di basso rischio previsti all'art. 23, comma 2 del D. lgs. 231/2007 e degli indicatori di basso rischio di cui all'allegato 3.

La Società si astiene dall'applicazione delle misure semplificate e si attiene agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intenda astenersi dall'effettuazione dell'operazione o dalla costituzione del rapporto e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui:

- vi siano dubbi sull' idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente, dell' esecutore ovvero del titolare effettivo una categoria caratterizzata da basso rischio di riciclaggio;
- non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - che consente l' applicazione della procedura semplificata - in base al giudizio della Società all' esito della profilatura del rischio del cliente;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Modalità applicative degli obblighi di adeguata verifica

Qualora, in relazione alla valutazione dei fattori di rischio emerga che il cliente abbia un basso fattore di rischio può applicare misure semplificate di adeguata verifica.

Qualora in base alle suddette verifiche emerga che il cliente non ha un basso fattore di rischio si procede all' adeguata verifica come descritta al successivo paragrafo.

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell' estensione e/o della frequenza degli adempimenti da porre in essere

In particolare:

1. le attività ai fini dell' identificazione del cliente, dell' esecutore o del titolare effettivo potranno essere eseguite nell' immediato attraverso la raccolta dei dati identificativi mentre, potrà essere rinviata, fino a un massimo di trenta giorni, l' effettiva acquisizione della copia del documento del cliente e dell' esecutore;
2. la verifica dei dati relativi al titolare effettivo sub 2) potrà essere effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
3. nell' individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo possono essere adottate presunzioni nell' ambito della commercializzazione degli OICR propri o di terzi o nei rapporti concernenti la gestione patrimoniale;
4. la frequenza di aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell' adeguata verifica, potrà essere condotta al ricorrere dell' apertura di un nuovo rapporto qualora le condizioni risultino mutate. L' aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni tre anni;
5. la frequenza e la profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, nell' ambito del controllo costante delle operazioni sarà condotta qualora emergano anomalie o modifiche delle condizioni del cliente .

La Società verifica il permanere dei presupposti per l' applicazione della procedura semplificata, con le modalità stabilite nel par. 3.12 e le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell' esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l' applicazione delle misure semplificate, tra cui gli indici di rischio previsti nel menzionato art. 23 comma 2 del D. lgs. 231/2007 o all' allegato 3 e disposizioni normative;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3.10 Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' art. 24, del D.lgs. 231/2007 e delle relative norme di attuazione, la Società è tenuta ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenendo conto dei fattori di rischio indicati nel medesimo art. 24 e nell' allegato 4.

La Società applica sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

1. (clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea) rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'art.24, comma 5, lettera a) del decreto antiriciclaggio;
2. rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un Ente creditizio o un Istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
3. rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di Persone Politicamente Esposte;
4. i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto ai quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

La Società deve astenersi dall'instaurare rapporti continuativi o eseguire operazioni ovvero deve porre fine a rapporti continuativi già in essere in cui sono direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 24 del D. lgs. 231/2007.

Qualora il client advisor ritenga che le misure di seguito individuate non siano sufficienti ne informa tempestivamente la Funzione Antiriciclaggio, trasmettendo alla stessa le evidenze documentali raccolte ed acquisendo da quest'ultima indicazioni in ordine alle misure da adottare.

Se la Società non è in grado di ottenere i dati e le informazioni supplementari ovvero non riesca a verificare l'attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerga la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Modalità applicative degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Maggiore quantità delle informazioni relative (allegato 5):

- i. all'identità del cliente e/o del titolare effettivo o all'assetto proprietario e di controllo del cliente. In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti, anche attingendo a informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio aziendale. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e/o dal titolare effettivo;
- ii. al rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
 - il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
 - le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie qualora le necessità finanziarie dello stesso potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
 - la destinazione dei fondi
 - la natura dell'attività svolta dal cliente e/o dal titolare effettivo.

Migliore qualità delle informazioni.

- i. la richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca italiana, una banca comunitaria o una banca

con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio comparabili a quelli previsti dal Capo II della quarta direttiva;

- ii. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo (particolarmente a rischio i settori economici, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, industria bellica, commercio di armi).

A tal fine, si fa riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante vengono acquisite informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale.

Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato, i destinatari verificano in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio.

Maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni.

- i. controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- ii. controlli più frequenti e approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività.

Per dar avvio o proseguire un rapporto continuativo o dar corso all'esecuzione di un'operazione sottoposti ad adeguata verifica rafforzata **occorre richiedere l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato.**

3.10.1. Operatività a distanza (il cliente o l'esecutore non è fisicamente presente)

Quando il cliente (o la persona fisica che lo rappresenta, in caso di società o altro ente giuridico) non è fisicamente presente al momento dell'identificazione, il client advisor deve adottare una o più delle seguenti misure:

- a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari (quale, a titolo meramente esemplificativo, due o più documenti di identificazione, due o più contratti o ricevute di pagamento di utenze inerenti a periodo di tempo significativi, contratti di locazione, copie di estratti conto inerenti a rapporti intrattenuti con enti creditizi, bilancio di esercizio, possibilmente certificato ed ogni altra documentazione ritenuta idonea, una visura camerale); informazioni circa la situazione lavorativa economica e patrimoniale relativa a familiari, conviventi, informazioni relative a società o soggetti in affari con il cliente; informazioni supplementari sull'esecutore o sul titolare effettivo;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti (es. mediante contatto telefonico su utenza fissa; invio di comunicazioni al domicilio del cliente con ricevuta di ritorno; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richiesta di informazioni ai competenti uffici) o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva;
- c) assicurarsi che il primo versamento da parte del cliente sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

In ogni caso, gli obblighi di identificazione e adeguata verifica si considerano assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, quando nei seguenti casi:

- (i) qualora venga fornita idonea attestazione da uno degli intermediari di cui all'art. 26 del Decreto (fra cui, ad esempio, una banca comunitaria o extracomunitaria, soggetta a misure equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria in materia di antiriciclaggio, una SGR, una SIM), con cui il cliente ha rapporti continuativi in essere e purché l'attestazione sia idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto presso l'intermediario attestante

nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. In particolare, l'attestazione deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente;

- (ii) il cliente sia già stato identificato dalla Società in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate; o
- (iii) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

3.10.2. Il cliente è una persona politicamente esposta (PEP)

Normativa

L'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata sono richieste anche nel caso in cui il cliente o il titolare effettivo siano Persone Politicamente Esposte ("PEP") di cui all'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.lgs. 231/2007.

Modalità applicative

Qualora il cliente (ove esso sia una persona fisica) o il titolare effettivo (ove il cliente sia una persona giuridica) si qualifichi come PEP (e pertanto si sia in presenza di uno dei casi di obblighi rafforzati di verifica) il client advisor:

- prima di instaurare un rapporto continuativo o eseguire un'operazione, informa il Responsabile Antiriciclaggio e l'Amministratore Delegato, al fine di ottenere da quest'ultimo l'autorizzazione all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione;

e:

- verifica l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati dal cliente nel rapporto continuativo o nell'operazione (in particolare verifica attendibilità di quanto attestato dal cliente attraverso informazioni e documenti provenienti da fonti indipendenti ;
- controlla in via continuativa e rafforzata il rapporto continuativo con il cliente.

Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica, obblighi rafforzati di adeguata verifica sono altresì applicati all'operatività con "**Persone politicamente esposte italiane**", quando, all'esito della profilazione del rischio effettuata dalla Società, emerga un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo "**alto**". I medesimi obblighi sono estesi ai familiari diretti di tali persone e a coloro con i quali dette persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Misure di controllo rafforzate sono altresì previste nel caso di operazioni o rapporti che presentano un rischio elevato di coinvolgimento in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa (di seguito, "di proliferazione"). In particolare, tali misure potranno consistere in:

a) richiesta di informazioni aggiuntive, anche mediante la produzione di idonea documentazione, su:

- i) origine dei fondi utilizzati o da utilizzare;
- ii) beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta;
- iii) natura e scopo dell'operazione richiesta;

b) nel caso di operazioni di pagamento, richiesta di informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario, anche attraverso la verifica della documentazione relativa alla transazione commerciale cui il pagamento si riferisce.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.

3.10.3. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati e per le quali sussistono dubbi sulla finalità.

Viene posta particolare attenzione nell'ipotesi di operazioni e schemi operativi anomali quali:

- operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dalla società sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto continuativo;
- schemi operativi anomali rispetto all'ordinaria attività del cliente o all'operatività tipica di clienti, prodotti o servizi analoghi;
- operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi.

In questi casi quindi la Società provvede ad:

- acquisire ulteriori informazioni sull'origine e sulla destinazione dei fondi nonché l'attività del cliente per verificare la coerenza del profilo economico del cliente con la tipologia/finalità dell'operazione;
- effettuare un controllo più frequente del rapporto continuativo o sulle ulteriori operazioni poste in essere dal cliente stesso.

3.11 Esecuzione da parte di terzi

Normativa

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231 e del Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica del 3 aprile 2013, la Società può fare affidamento sull'assolvimento di tali obblighi da parte di terzi. Tuttavia responsabile finale dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela rimane la Società che ricorre a terzi.

Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, **ad eccezione del controllo costante dell'operatività** (identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dei dati relativi ai medesimi, acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e delle operazioni).

Le summenzionate disposizioni richiedono che il terzo sia uno dei soggetti indicati al menzionato art. 26 con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona.

Pur in assenza del cliente, gli obblighi di verifica si considerano assolti quando il terzo rilasci un'attestazione idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il titolare del conto o del rapporto instaurato presso il terzo nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e **deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.**

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

L'attestazione (cartacea o informatica) può consistere:

- (i) in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dalla Società che deve procedere all'identificazione.
- (ii) nell'invio a mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario finanziario (i.e la banca che effettua il pagamento a favore della Società/fondo in nome e per conto del cliente) che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite dal terzo attestante deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dell'intermediario responsabile (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la lettera b) ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dell'intermediario responsabile dell'adeguata verifica).

Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, la Società deve compiere una nuova identificazione che dia certezza all'identità.

Modalità applicative dell'esecuzione da parte di terzi

In considerazione del principio della responsabilità della Società per la corretta esecuzione della verifica della clientela da parte di terzi, di regola, la Società non si avvale di questa modalità per assolvere agli obblighi di adeguata verifica. Il client advisor, d'intesa con il Responsabile Antiriciclaggio, può decidere di avvalersi delle verifiche condotte da un terzo (a condizione che sussistono i presupposti previsti dal Decreto 231 per avvalersi della verifica della clientela condotta da terzi) qualora:

- (i) gli elementi e le informazioni raccolti non siano sufficienti per adempiere compiutamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla Normativa Antiriciclaggio;
- (ii) in base alle informazioni raccolte il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo risulti "basso";
- (iii) sia accertato che le misure di adeguata verifica applicate dal terzo presuppongono una valutazione del rischio di riciclaggio omogenea rispetto a quella condotta dalla Società;
- (iv) non vi siano motivi per dubitare della corretta esecuzione delle verifiche da parte del terzo.

La Società tiene traccia documentale delle valutazioni e verifiche di cui sopra.

3.12 Profilazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e monitoraggio successivo del profilo di rischio

Per i clienti oggetto di adeguata verifica (come individuati nella mappatura di cui al par. 3.2) la valutazione del profilo di rischio è effettuata sulla base di un questionario compilato dal client advisor e controllato dall'ufficio Organizzazione.

Il profilo di rischio del cliente viene censito all'atto della sua identificazione e monitorato nel tempo.

Tale rischio è stato suddiviso nei seguenti livelli:

- rischio **basso**;
- rischio **medio**;
- rischio **alto**.

In presenza di un profilo di rischio "**basso**", il client advisor non procede all'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica e ritiene sufficienti le misure *standard* di verifica già applicate (acquisizione di informazioni e documenti previsti dal Modulo Adeguata Verifica); con cadenza triennale o qualora la Società venga a conoscenza di elementi nuovi che potrebbero modificare il profilo di rischio, il cliente viene riprofilato.

Se il profilo di rischio è "**medio**" (o se vi sono imprecisioni o lacune nelle informazioni fornite dal cliente nel Modulo Adeguata Verifica o se sussistono dubbi sulla loro correttezza o veridicità) si applicano misure di verifica supplementari relative all'identità del cliente e del titolare effettivo, in particolare si effettuerà una ricerca di ulteriori informazioni sul cliente o sul titolare effettivo (ove conosciuto) su *internet* tramite motori

di ricerca e data base, in particolare si effettuerà una verifica del nominativo del cliente sul *data-base* World Check¹⁷.

Inoltre con cadenza annuale o qualora la Società venga a conoscenza di elementi nuovi che potrebbero modificare il profilo di rischio, il cliente viene riprofilato

Se il profilo di rischio è “**alto**”, oltre ad applicarsi le misure rafforzate di adeguata verifica va sempre verificato il nominativo del cliente (e, se noto, del titolare effettivo) sui *data-base* di cui sopra.

Ferme restando le attività da svolgere in relazione a ciascuna categoria di rischio rilevata, si potranno applicare ulteriori misure di verifica supplementari da definire caso per caso in relazione a specifici fattori di rischio riscontrati, d'intesa con il Responsabile Antiriciclaggio, atte a dare il massimo grado di certezza in merito all'identità del cliente e del titolare effettivo. Qualora ne sussistano i presupposti, il Responsabile SOS trasmette all'UIF una segnalazione di operazione sospetta secondo le modalità indicate al par. 5.

Nell'ambito dei rapporti continuativi, il client advisor ogni qualvolta, in virtù del rapporto diretto con il cliente, venga a conoscenza di variazioni delle informazioni in base alle quali è stata effettuata la profilazione del cliente (ad es. un cliente che nel corso del rapporto un cliente non PEP diventa PEP o un cliente persona giuridica rispetto al quale cambiano i soci) è tenuto ad approntare l'aggiornamento dell'adeguata verifica

Infine con cadenza semestrale o qualora la Società venga a conoscenza di elementi nuovi che potrebbero modificare il profilo di rischio, il cliente viene riprofilato.

4. Obblighi di registrazione e conservazione di informazioni e documenti

La Società assolve agli obblighi di registrazione e conservazione di informazioni e documenti imposti a suo carico dalla Normativa Antiriciclaggio.

4.1. Registrazione

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto 231 e del Provvedimento della Banca d'Italia sull'AUI del 3 aprile 2013¹⁸, la Società è tenuta a registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica dei clienti (intesi quali investitori delle quote dei fondi gestiti) e, in particolare:

¹⁷ World Check è un database di soggetti ad alto rischio riciclaggio e PEP. Tramite il website <http://world-check.com/online/> si può accedere a un database che fornisce profili di soggetti ad alto rischio o potenzialmente ad alto rischio (sia persone fisiche che enti) e di soggetti ad essi legati/associati, in più di 240 paesi. Tra le varie categorie: Persone Politicamente Esposte, terroristi, organizzazioni criminali; riciclatori e autori di frodi – sono tutti oggetto di profilazione con indicazioni dei relativi legami per offrire una informativa esaustiva al pubblico. Inoltre, World-Check è connessa a ogni lista di soggetti destinatari di sanzioni ed provvedimenti di embargo a livello mondiale quali le seguenti liste: OFAC, UK HMT, EU, UN, OSFI, FATF, la DFAT Australiana, USA CFTC, World Bank, SECO, Interpol, CBII, IFSRA and USA ICE, e altre.

World Check inoltre consente altresì di verificare i dati dei passaporti. Per tutti i Paesi i criteri per rientrare in World Check sono i seguenti:

- soggetti indagati/interrogati/arrestati/imputati/condannati per c.d. World-Check Crime (come di seguito definiti).
- persone fisiche e persone giuridiche a cui è associato un rischio finanziario o di tipo regolamentare /di compliance nei confronti di istituzioni finanziarie (inclusi i rischi definiti dal FATF ma esclusi i rischi di fallimento/bancarotta e i rischi di credito).

I reati per i quali è prevista l'inclusione nel World-Check database (“**World Check Crimes**”) sono quelli legati alle seguenti attività: dirottamento di aeromobili, traffico d'armi, corruzione, contraffazione e pirateria di prodotti, reati ambientali, estorsione, contraffazione, frode truffa, furto, evasione e frode fiscale, rapimento a fini politici e terroristici, traffico di uomini, ricettazione e commercio illegale, Insider Trading e manipolazione del mercato, traffico di clandestini, riduzione in schiavitù, riciclaggio, traffico di droga/produzione/distribuzione, criminalità organizzata, traffico/distribuzione illegale/produzione illegale di prodotti farmaceutici, pirateria, accordi sui prezzi, formazioni di cartelli e violazione delle norme anti-trust, estorsione, frode su strumenti finanziari, sfruttamento sessuale di minori (a fini di lucro), contrabbando di merci, terrorismo/finanziamento del terrorismo, crimini di guerra.

¹⁸ Il Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “*Disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informativo e per le modalità semplificate di registrazione*” non è più in vigore a causa dell'abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano

- a) nel caso di rapporto continuativo: data di instaurazione¹⁹, attività economica, dati identificativi del cliente intestatario del rapporto e quanto previsto dal Provvedimento. Non costituisce rapporto continuativo la sottoscrizione di quote di OICR né l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione di servizi di investimento. Costituisce, viceversa, rapporto continuativo la prestazione di servizi di investimento così come definiti dagli artt. 1 e 33, comma 2, lett. e-bis del T.U.F. (cfr. art. 3 del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013). Viceversa, nel caso di commercializzazione diretta da parte della Società, questa è tenuto alla registrazione del rapporto continuativo instaurato con il cliente e l'operazione;
- b) nel caso di operazione di importo pari o superiore a Euro 15.000 (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata): data²⁰, causale²¹, importo, numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, dati identificativi del cliente, dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore; i dati identificativi di eventuali titolari effettivi sub 1 [il titolare effettivo sub 1) va rilevato nel "tipo informazione 9" secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 *standard* tecnici del Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013;
- c) con riferimento alle ipotesi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale è effettuata un'operazione è un'entità diversa da persona fisica, il titolare effettivo *sub* 2) di tale entità va rilevato con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'entità controllata o posseduta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 *standard* tecnici del Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013.

La Società è tenuta a conservare le informazioni e la documentazione raccolte in esecuzione degli obblighi di adeguata verifica per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla chiusura del rapporto continuativo.

In relazione all'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo la Società è tenuta a conservare copia dei documenti richiesti o i relativi riferimenti.

In relazione alle operazioni e ai rapporti continuativi la Società è tenuta a conservare le relative scritture o registrazioni (i documenti originali o copia avente analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari).

4.1.1. Archivio Unico Informatico

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione la Società ha istituito (in outsourcing) presso Mikono Srl un Archivio Unico Informatico (l'"**AUI**"), formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e registrazione.

L'AUI è istituito e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, e la facilità di consultazione. Le modalità per la tenuta dell'AUI sono previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 (il "**Provvedimento**") efficace dal 1° gennaio 2014.

Ai sensi del Provvedimento, gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale della Società. Al riguardo non si considerano rientrare nell'attività istituzionale le attività descritte al precedente paragrafo 3.2, 1° capoverso.

l'obbligo di registrare i dati nell'Archivio Unico Informatico. Tuttavia, in attesa di un provvedimento che disciplini gli obblighi di conservazione dei dati per l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio e di norme di attuazione che possono anche consentire l'utilizzo di archivi informatizzati, l'utilizzo dell'Archivio Unico Informatico è considerato idoneo ad assolvere tali obblighi.

²⁰ Per "data" si intende quella di effettuazione della transazione direttamente presso la Società ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa.

²¹ Per "causale" si intende la tipologia dell'operazione in base al codice «causale analitica» attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'allegato n. 1 del Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013.

Ai fini degli obblighi di registrazione, per “*cliente*” si intende il soggetto che dispone operazioni ovvero intrattiene rapporti continuativi con la Società. In base a tale definizione, rilevano le operazioni disposte dal cliente su iniziativa e per volontà dello stesso mentre **sono esclusi dagli obblighi di registrazione le operazioni e i rapporti posti in essere su iniziativa della Società nell’esercizio dell’attività di gestione collettiva.**

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del Provvedimento non costituisce rapporto continuativo la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo (OICR); restano comunque fermi in tali ipotesi gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione dell’AUI delle operazioni. Costituiscono viceversa rapporto continuativo, i contratti di commercializzazione di quote di OICR propri o di terzi conclusi tra la Società e la clientela.

Parimenti, non costituiscono rapporti continuativi le operazioni di rimborso e i trasferimenti di parti di OICR. Anche per tali operazioni resta tuttavia fermo l’obbligo di registrazione dell’operazione nell’AUI.

Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a Euro 15.000. Le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a Euro 15.000 effettuate in momenti diversi e in un periodo di tempo di sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.

Ai fini dell’individuazione dell’importo delle operazioni da registrare nell’AUI non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

4.1.2. Registrazione di dati relativi a rapporti continuativi

La Società deve registrare nell’AUI, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura di ciascun rapporto continuativo, le seguenti informazioni relative ai rapporti continuativi:

- la data di instaurazione, variazione e chiusura del rapporto;
- il numero del rapporto;
- l’attività economica;
- i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto;
- i legami relativi ai titolari effettivi.

4.1.3. Registrazione di dati relativi a operazioni

La Società deve registrare nell’AUI, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento di ciascuna operazione (di importo pari o superiore a € 15.000, tenendo conto delle operazioni frazionate), le seguenti informazioni:

- la data (di effettuazione della transazione direttamente presso la Società ovvero la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa);
- la causale che codifica la tipologia di operazione (c.d. causale analitica);
- l’importo;
- il numero dell’eventuale rapporto continuativo movimentato;
- i dati identificativi del cliente;
- i dati identificativi dell’eventuale soggetto esecutore;
- i dati dell’eventuale titolare effettivo *sub 1*.

Per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, c.d. fiduciarie statiche (ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF), la Società, con le modalità indicate negli standard tecnici del Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013, procede:

- in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l'operazione nel "tipo informazione 9";
- in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferito il rapporto nel "tipo informazione 9".

4.1.4. Tenuta dell'Archivio Unico Informatico e modalità e criteri di registrazione

La Società si avvale della facoltà di affidare la tenuta dell'AUI a un autonomo centro di servizio che assicura l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, ferme restando le specifiche responsabilità della Società.

Le informazioni registrate nell'AUI devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

Qualora sia necessario rettificare dati o informazioni già registrati nell'AUI, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, l'*outsourcer* deve evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente (secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 (*Standard* tecnici) al Provvedimento).

Nel caso di variazione di dati²² vanno effettuate due registrazioni che evidenzino, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni (in base alle modalità previste all'allegato n. 2 (*Standard* tecnici) al Provvedimento).

Nel caso, invece, di variazioni di coordinate²³ devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte, rispettivamente, dalle vecchie e dalle nuove coordinate, nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta.

Per gli intermediari non bancari con operatività più complessa, le operazioni vanno registrate secondo le causali indicate all'allegato n. 1 (Causali analitiche), Parte II, Tabella 3 al Provvedimento.

4.2. Modalità adottate dalla Società per assolvere agli obblighi di registrazione in AUI

Come riportato sopra, la Società ha affidato la tenuta e la gestione dell'AUI, secondo le modalità e gli *standard* definiti dalle vigenti disposizioni normative, in *outsourcing* a Mikono S.r.l..

Al medesimo *outsourcer* è stato altresì affidato l'incarico di predisporre il file per le segnalazioni periodiche dei dati aggregati, quindi di trasmetterlo dello stesso all'UIF, dopo la verifica e la convalida da parte dell'Amministrazione inviata all'*outsourcer* via mail.

La Società ha sottoscritto con l'*outsourcer* un *Service Level Agreement (SLA)* in cui sono indicate, i livelli di controllo ed i livelli di servizio.

Ai sensi del Provvedimento, sono escluse dalla registrazione in AUI:

²² Per variazione dei dati si intende il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi (ad es. variazione di indirizzo, della natura giuridica, aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché variazioni relative all'intestazione di rapporti continuativi che non comportino la chiusura del rapporto continuativo e la riapertura di uno nuovo).

²³ Per variazione di coordinate si intende il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatico dei criteri di attribuzione dei codici del rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

- (i) le operazioni ed i rapporti continuativi posti in essere su iniziativa della Società nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lett. n) numero 2 del D.Lgs. 58/1998 inclusi, a titolo esemplificativo:
- (ii) i rapporti con soggetti per i quali sono previsti obblighi semplificati di adeguata verifica.

Il Responsabile Antiriciclaggio informa prontamente i Responsabili delle funzioni di controllo delle eventuali irregolarità o errori riscontrati, ove ciò sia necessario a definire le necessarie misure correttive. Qualora siano riscontrate criticità, l'esito della verifica deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

4.3. Conservazione

4.3.1. Documenti relativi alla verifica del cliente e del titolare effettivo

La Società conserva per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla conclusione dell'operazione una copia o gli estremi dei documenti richiesti nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

4.3.2. Documenti relativi a rapporti continuativi e operazioni

La Società, tramite l'*outsourcer*, conserva per un periodo di 10 (dieci) anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla chiusura del rapporto continuativo le scritture e le registrazioni relative all'operazione e al rapporto continuativo. Le scritture e le registrazioni possono consistere nei documenti originali o in copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari.

4.4. Dati aggregati

4.4.1. Trasmissione all'UIF di dati aggregati sull'operatività

La Società trasmette alla UIF, in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, i dati aggregati delle operazioni compiute nel mese di riferimento e registrate in AUI.

I dati sono inoltrati all'UIF entro i termini di legge

4.4.2. Tipologia di dati e modalità di trasmissione

La Società deve trasmettere con cadenza mensile all'UIF i dati aggregati riferiti a:

- le operazioni effettuate nel mese di riferimento registrate nell'AUI;
- le operazioni di importo pari o superiore a Euro 15.000 effettuate da società quotate clienti della Società, non ricompresi tra gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, del Provvedimento UIF del 22 dicembre 2013 (desumendo le informazioni da altre procedure aziendali).

Per ciascuna causale aggregata è indicato l'importo totale, in unità di euro, e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contanti e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresì informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente (secondo i codici di cui all'allegato 2 del Provvedimento dell'UIF del 22 dicembre 2013), sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonché sulla dipendenza presso la quale la stessa è stata disposta. Per le operazioni di bonifico sono riportate anche informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte. Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione, si provvede alla comunicazione all'UIF di segnalazione negativa.

4.5. Modalità adottate dalla Società per la trasmissione all'UIF dei dati aggregati

In relazione agli obblighi di invio all'UIF dei dati aggregati sull'operatività sopra descritti la Società utilizza i dati acquisiti ai fini della tenuta dell'AUI.

La Funzione Antiriciclaggio collabora con l'UIF in caso di eventuali richieste che dovessero pervenire in merito a: dettagli dei dati aggregati oggetto delle segnalazioni, dati sulle operazioni o sui rapporti continuativi presenti nell'AUI, ulteriori informazioni.

5. Obblighi di segnalazione di operazioni sospette

5.1. Conoscenza, sospetto o ragionevole motivo di sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso, compiute o tentate

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto 231, la Società è tenuta a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'UIF quando sa o sospetta o ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di proliferazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 del Decreto 231, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 3.000 euro.

La segnalazione è effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena la Società viene a conoscenza degli elementi di sospetto. La Società dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione finché non abbia effettuato la segnalazione all'UIF, salvo che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività ovvero possa ostacolare le indagini.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare. La segnalazione è obbligatoria anche quando ha ad oggetto:

- operazioni prive di importo ovvero il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione;
- operazioni che sono state rifiutate dalla Società ovvero che non sono state concluse per motivi di sospetto;
- operazioni tentate;
- operazioni richieste da clienti occasionali, specie se di ingente importo o caratterizzate da modalità inusuali.

5.2. Indicatori di anomalia della Banca d'Italia

Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o di proliferazione, Banca d'Italia, con provvedimento del 27 Maggio 2009 e con delibera n.616 del 24 agosto 2010, Provvedimento recante gli indicatori di anomalia *per gli intermediari*, ha individuato una serie di indicatori di anomalia. Tali indicatori contribuiscono a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e mirano ad agevolare il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Come chiarito dalla Banca d'Italia, gli indicatori di anomalia previsti nel suddetto Provvedimento costituiscono una elencazione non esaustiva, pertanto, l'assenza di tali indicatori non può da sola escludere che l'operazione sia sospetta; così come la mera ricorrenza di comportamenti descritti negli indicatori può non essere sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta che dovrà fondarsi su una valutazione complessiva effettuata dalla Società sulla base di tutte le altre informazioni disponibili.

Inoltre, allineandosi alla *best practice* del settore, la Società è attualmente impegnata nell'individuazione di ulteriori indici di anomalia specifici per la tipologia di fondi da essa gestiti. In particolare, risultano caratterizzati da maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per la natura o il comportamento dei soggetti coinvolti, la tipologia del settore economico e merceologico o gli elevati flussi finanziari movimentati:

- (i) i rapporti ovvero le operazioni per i quali la Società applica misure rafforzate di adeguata verifica in base a previsioni di legge (es. persone politicamente esposte, operatività a distanza) o in applicazione dell'approccio basato sul rischio;
- (ii) l'operatività dei clienti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, i giochi e le scommesse, nonché il commercio di autoveicoli o di beni tecnologici di largo consumo, quali computer e telefoni cellulari) ovvero di flussi finanziari pubblici anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili);
- (iii) l'operatività posta in essere da clienti sottoposti ad indagini penali o a misure cautelari, nella misura in cui tali informazioni siano note e/o disponibili al personale e/o agli incaricati che effettuano l'adeguata verifica;
- (iv) i rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni.

Inoltre, nei rapporti e nelle operazioni con i trust la Società valuta altresì la ricorrenza dei seguenti fattori:

1. Sotto il profilo soggettivo

- istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano:
 - in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
 - gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria;
- presenza a vario titolo nel trust di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, sono sottoposti a indagini;
- conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust (ad es. per entità/natura dei cespiti del fondo);
- reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo), con conseguente ostacolo all'individuazione del titolare effettivo e dello scopo del trust;
- coincidenza tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi ⁽²⁴⁾;
- frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi;
- revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione;
- finalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano;
- presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.

2. Sotto il profilo oggettivo

- istituzione del *trust* per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata);
- istituzione del *trust* in paesi o territori a rischio ⁽²⁵⁾, specie se il disponente o un beneficiario è residente in Italia;

⁽²⁴⁾ Nei *trust* interni la previsione di una coincidenza tra disponente e *trustee* (c.d. *trust* autodichiarato) ovvero tra disponente e guardiano può essere considerato il segnale dell'assenza di effettiva volontà del disponente di modificare il suo rapporto con i beni conferiti in *trust*. Peraltro nei *trust* familiari, la coincidenza tra disponente e *trustee*/ guardiano, l'esistenza di rapporti di parentela tra gli stessi e la coincidenza tra disponente e beneficiari possono essere fisiologici. Nei *trust* esteri, al contrario, la qualità di *trust* autodichiarato può essere motivata dalla necessità di agevolare l'avvio del *trust*: in questi casi, infatti, non è infrequente che la costituzione della provvista iniziale del *trust fund* sia effettuata dallo stesso *trustee* professionale straniero, mentre i successivi conferimenti siano realizzati ad opera del vero disponente (“*de facto settlor*”).

⁽²⁵⁾ Il luogo di “istituzione” nel presente contesto va riferito a quello di “residenza fiscale” del trust; non rileva, invece, a questi fini, la scelta della legge regolatrice né il luogo di redazione dell'atto istitutivo o dei successivi atti di conferimento. Per “paesi

- collocazione del *trust* al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio;
- presenza, nell'atto istitutivo del *trust*, di clausole che:
 - subordinano sistematicamente l'attività del *trustee* al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra *trustee* e detti soggetti;
 - impongono al *trustee* l'obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, specie se questi non figuri fra i beneficiari ⁽²⁶⁾;
 - prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in *trust*;
 - non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse;
- costituzione in *trust* di:
 - beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del *trust*;
 - beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di *trust* opaco;
 - aziende con indicazione nell'atto istitutivo del *trust* di finalità generiche;
- attività gestoria da parte del *trustee* non coerente rispetto agli scopi che il *trust* dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo;
- operazioni di gestione effettuate dal *trustee* con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari;
- frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in *trust* opachi, specie se effettuate verso paesi o territori a rischio;
- dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in *trust* o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.

5.3 Processo seguito per la valutazione di operazioni sospette

Il processo seguito dalla Società in sede di valutazione di eventuali operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del Decreto, si articola come segue.

Le persone che, all'interno della Società, hanno la responsabilità della gestione dei rapporti con i clienti e con le controparti (il "client advisor" come individuato al par. 3.2), hanno l'obbligo di segnalare senza ritardo - mediante il modulo allegato alla Procedura - le operazioni sospette al Responsabile SOS.

Il client advisor ove necessario con il supporto del Responsabile SOS ovvero direttamente quest'ultimo:

- (i) valuta i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dell'adeguata verifica del cliente - come descritta al par. 3 - e/o della *due diligence* delle controparti nonché ogni altra informazione ricevuta dal cliente e/o acquisita autonomamente dalla Società anche ad altri fini (a titolo esemplificativo, nel caso di sottoscrittori le informazioni raccolte tramite il modulo di sottoscrizione o nel caso di controparti le informazioni acquisite anche nell'ambito della *due diligence*);
- (ii) verifica se sussistono indici di anomalia di cui al precedente par. 5.2 e, in particolare:
 - quelli di cui al *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari* nonché
 - quelli specifici per la Società come elencati al par. 5.2.

Qualora il client advisor in base a tali valutazioni/verifiche ritenga sussistere elementi di sospetto compila il Modulo per la segnalazione di operazioni sospette allegato alla presente Procedura e lo trasmette al Responsabile SOS.

o territori a rischio" si intendono in questa sede quelli ai quali fa riferimento l'art. 73, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

⁽²⁶⁾ Ai sensi dell'art. 8 della *Convenzione dell'Aja*, l'obbligo di rendiconto è necessariamente verso i beneficiari e un *trust* che non lo prevedesse potrebbe essere invalido.

Il Responsabile SOS quale delegato del legale rappresentante della Società è responsabile della valutazione delle segnalazioni interne, alla luce del complesso degli elementi conoscitivi a sua disposizione, incluse le informazioni desumibili dall'AUI, e dell'eventuale trasmissione all'UIF.

In caso di segnalazione di operazione sospetta, il Responsabile SOS reperisce tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'operazione in oggetto ed effettua le necessarie verifiche e gli eventuali accertamenti utili ai fini della qualificazione dell'operazione come sospetta.

In particolare, il Responsabile SOS:

- analizza i moduli ricevuti;
- valuta l'operazione globalmente sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili, anche desunti dall'AUI;
- dispone la sospensione dell'esecuzione dell'operazione finché non sia effettuata la segnalazione, tranne che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Qualora sulla base delle analisi svolte il Responsabile SOS non giudichi le caratteristiche dell'operazione significativamente anomale, dispone l'archiviazione della segnalazione. In tale ipotesi il Responsabile ha l'obbligo di formalizzare per iscritto le motivazioni alla base della propria valutazione e conservare copia della relativa documentazione.

Qualora in base all'analisi effettuata il Responsabile SOS ritenga che si sia in presenza di un'operazione sospetta, è tenuto a inviare prontamente e possibilmente prima di eseguire l'operazione - salvo non vi sia il pericolo di ostacolare le indagini - una segnalazione all'UIF garantendo la riservatezza dell'identità delle persone da cui è partita la segnalazione e il rispetto del divieto di comunicazione delle segnalazioni a terzi.

Successivamente, l'UIF attiverà le indagini ritenute opportune, e segnalerà l'avvenuta archiviazione al Responsabile SOS.

5.4 Modalità di invio della segnalazione all'UIF

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 6 maggio 2011, ha introdotto un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in vigore dal 16 maggio 2011.

Le segnalazioni vanno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>).

Per accedere ai servizi disponibili sul portale, il Responsabile SOS si è preventivamente registrato nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF mediante l'invio del "Modulo di adesione" - disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette> - compilato e inoltrato secondo le modalità indicate nelle 'Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione', contenuto nella richiamata documentazione di supporto. Al Responsabile SOS è stato assegnato un "codice segnalante" che lo identifica in maniera univoca negli archivi della UIF e che deve essere usato in tutti gli scambi informativi con l'UIF.

Per eventuali delucidazioni il Responsabile SOS può contattare il servizio di help-desk, mediante l'invio di e-mail all'indirizzo uif.helpsos@bancaditalia.it.

Nel caso in cui vi siano elementi di sospetto, il Responsabile SOS provvede ad inviare la segnalazione senza ritardo alla UIF, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, tramite il sistema di segnalazione on-line. In casi del tutto eccezionali, ove la tipologia di transazione non consenta di sospendere l'esecuzione, il Responsabile SOS potrà autorizzare il perfezionamento dell'operazione sospetta, avendo cura di monitorare le attività svolte dal soggetto che pone in essere l'operazione sospetta.

Le segnalazioni trasmesse all'UIF:

- 1) non devono contenere alcuna informazione rispetto ai nominativi dei segnalanti;

- 2) devono avvenire senza ritardo, se possibile, prima di eseguire l'operazione sospetta, appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto;
- 3) non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Al Responsabile SOS nonché al soggetto da cui è partita la segnalazione di operazione sospetta è fatto tassativo divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al cliente interessato nonché a soggetti diversi da quelli previsti nella Normativa Antiriciclaggio. Ai medesimi soggetti è vietato a comunicare ai clienti e a soggetti terzi i flussi di ritorno delle informazioni provenienti dall'UIF.

5.5. Archivio delle segnalazioni

Il Responsabile SOS dispone l'archiviazione di tutta la documentazione acquisita in sede di valutazione di ciascuna operazione sospetta, ancorché non si sia proceduto alla segnalazione all'UIF, in un archivio elettronico a cui ha accesso solo il Responsabile SOS. Il Responsabile SOS assicura la riservatezza delle informazioni archiviate, in particolare dell'identità della persona da cui è partita la segnalazione, e la completa ricostruibilità dell'iter valutativo.

In caso di trasmissione della segnalazione, il Responsabile SOS provvede, altresì, all'archiviazione delle comunicazioni inviate.

La Società ha istituito il Registro delle Operazioni Sospette che è custodito ed aggiornato a cura del Responsabile Antiriciclaggio, nel rispetto dei principi della riservatezza. Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di segnalazione delle operazioni sospette, sia in caso di assenza di elementi di sospetto, sia nel caso di invio della segnalazione all'UIF, deve essere conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

5.6 Protezione del segnalante

La Società deve adottare misure adeguate ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

L'identità della persona fisica che ha effettuato una segnalazione di operazione sospetta (nonché della Società) può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

Al di fuori di tale ipotesi, l'identità della persona fisica e della Società non può essere rivelata neppure in caso di denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale e, in caso di sequestro di atti o documenti, vanno adottate le cautele necessarie per assicurare la riservatezza dell'identità delle medesime.

5.7 Divieto di comunicazione delle segnalazioni

È vietato alla Società e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione salvo che tale comunicazione sia effettuata:

- (i) ai fini di un accertamento investigativo;
- (ii) alle Autorità di Vigilanza di settore nel corso delle verifiche da queste effettuate ai sensi della Normativa Antiriciclaggio per accertare il rispetto dei relativi obblighi da parte della Società;
- (iii) ad altro intermediario finanziario appartenente al medesimo gruppo della Società anche se situato in uno Stato extracomunitario, a condizione che applichi misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva;
- (iv) ad altro intermediario finanziario anch'esso coinvolto in casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, anche se situati in Stati extracomunitari, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva e che le informazioni scambiate siano utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo;

- (v) negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.

6. Misure ulteriori

6.1 Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto 231, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti limitazioni e divieti concernenti l'uso dei contanti e dei titoli al portatore:

- (a) divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad € 3.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. e istituti di pagamento (questi ultimi nei casi previsti dalla normativa di riferimento), mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti; a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Si precisa che per "titoli al portatore" si intendono anche i certificati al portatore rappresentativi delle quote di fondi. La disposizione che precede non trova tuttavia applicazione ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui sia parte la Società;
- (b) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 3.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Inoltre:
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
 - gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a € 3.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
 - il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può richiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

6.2 Certificati al portatore rappresentativi di quote di OICR

Le quote dei fondi gestiti dalla Società, se previsto nel relativo regolamento di gestione, possono, a scelta del partecipante, essere rappresentate da certificati nominativi o al portatore ovvero inserite nel certificato cumulativo, tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria.

In caso di emissione di certificati al portatore, al momento del rimborso ovvero quando la Società ne sia venuta comunque a conoscenza, occorre verificare che gli eventuali trasferimenti del certificato di ammontare pari o superiore ad € 3.000, siano avvenuti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL e istituti di pagamento. Il predetto trasferimento potrà avvenire anche in deroga all'art. 49, comma 1, del Decreto 231, a condizione che una delle parti che intervenga nel trasferimento sia alternativamente rappresentata da uno dei seguenti intermediari: banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione che operano in Italia nel ramo vita (cfr. art. 49, comma 16). Al di fuori di tale ipotesi il trasferimento non potrà che avvenire alle condizioni di cui all'art. 49, comma 1, del decreto 231.

Pertanto qualora il soggetto che entra in contatto con il richiedente il rimborso e presentatore del certificato al portatore riscontrasse che questi è soggetto diverso dal sottoscrittore risultante dalle evidenze contabili della Società, è tenuto ad acquisire dal richiedente il rimborso, unitamente all'esibizione del certificato, la dichiarazione rilasciata dall'intermediario **(banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL e istituti di**

pagamento) circa l'avvenuto trasferimento del certificato per il tramite dello stesso. In mancanza della suddetta dichiarazione o di documento equivalente ovvero del presupposto di cui all'art. 49, comma 16, il *client advisor* deve darne immediata comunicazione al Responsabile Antiriciclaggio per la segnalazione dell'operazione alle autorità competenti nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

6.3 Obblighi di comunicazione antiterrorismo

La Società adotta misure idonee per dare esecuzione al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, in possesso di soggetti, individuati dai regolamenti comunitari e dai decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri (c.d. "Black List")²⁷, nell'ipotesi in cui individui rapporti in essere con soggetti inclusi nella Black List, con riferimento ai quali detiene fondi o risorse economiche. Pertanto non potrà proseguire nell'attività di gestione collettiva del risparmio nei confronti degli eventuali soggetti designati, né mettere a disposizione degli stessi i fondi conferiti o i rendimenti maturati.

L'attività di controllo dei nominativi indicati nei regolamenti comunitari e dei decreti citati viene svolta tramite un apposito programma informatico denominato world check per il monitoraggio dei nominativi sulle c.d. "black list".

Nel caso in cui dai controlli effettuati emergano dei nominativi per cui effettuare il congelamento dei fondi o delle risorse economiche, il Responsabile SOS, congiuntamente al responsabile Antiriciclaggio adotta nel più breve tempo possibile, le misure necessarie.

I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, né da parte del cliente, né da parte della Società. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli.

Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti ministeriali su menzionati.

Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

Le medesime verifiche sono effettuate per le controparti.

6.4 Obblighi di segnalazione

Il Responsabile SOS, secondo le modalità di cui al par. 5, è tenuto a segnalare all'UIF le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti contenuti nelle Black List nonché operazioni sospette che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.

L'applicazione delle misure e degli obblighi in questione può essere evitata (o revocata) solo in presenza di informazioni che consentano di escludere la corrispondenza con i soggetti indicati nelle liste. In particolare, la coincidenza può escludersi qualora uno o più dei dati identificativi disponibili siano del tutto diversi da quelli indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste ai soggetti venuti in rilievo. A quest'ultimo riguardo, la coincidenza non sussiste qualora la Società, sulla base di informazioni certe e secondo valutazioni di ragionevolezza, possa escludere che tali cariche e qualifiche siano attribuibili al cliente in quanto incompatibili con il tenore di vita ed ogni sua altra caratteristica oggettiva e soggettiva.

In particolare, il Responsabile SOS trasmette all'UIF:

²⁷<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>; http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consolist_en.htm; <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>; <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>.

- entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti ministeriali su menzionati ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi della normativa antiterrorismo, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione riconducibile ai soggetti designati;
- le operazioni e i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione sulla base delle indicazioni fornite dall'UIF e dal Comitato di sicurezza finanziaria.

Per le risorse economiche le suddette comunicazioni vanno effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Nei casi di non applicazione o revoca dei vincoli di congelamento, la Società deve fornire specifica comunicazione all'UIF, indicando le valutazioni compiute e le motivazioni a loro sostegno.

6.5 Segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Qualora si abbia notizia di infrazioni alle disposizioni del Decreto 231 relative alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, il Responsabile SOS, d'intesa con il Responsabile Antiriciclaggio, procede alla segnalazione di tali violazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragionerie territoriali dello stato competenti per territorio - 28, entro 30 gg. dall'avvenuta conoscenza del fatto, che provvederà a trasmettere le comunicazioni di infrazione alla Guardia di Finanza.

Va tenuto presente che ove per la medesima fattispecie il Responsabile SOS abbia effettuato una segnalazione di operazione sospetta, **non occorre effettuare a comunicazione di infrazione al MEF.**

Il Responsabile SOS, d'intesa con il Responsabile Antiriciclaggio, provvede ad archiviare le comunicazioni secondo le modalità in uso presso la Società nel pieno rispetto della disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

7. Formazione del Personale

Il Responsabile Antiriciclaggio organizza con cadenza almeno annuale l'attività formativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo per tutti i dipendenti e i collaboratori della Società. L'attività formativa è finalizzata a garantire la piena conoscenza della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Il Responsabile Antiriciclaggio provvede a tenere traccia della partecipazione di ciascun dipendente alle attività di formazione/addestramento.

8. Sanzioni

8.1 Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 55 del Decreto 231, chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del Decreto 231, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del Decreto 231, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di

²⁸ Cfr. decreto interdipartimentale del 17 novembre 2011.

mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del Decreto 231, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli artt. 39, comma 1, e 41 comma 3 del Decreto 231, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

8.2. Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 56 del Decreto 231, ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui allo stesso Decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Fuori dai casi di cui al paragrafo che precede e salvo quanto previsto dall'art. 62, commi 1 e 5 del Decreto 231, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto che:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 42 del Decreto 231 compiono le operazioni o eseguono la presentazione professionale.

ALLEGATO 1

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile cliente,

i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt.13 - 15 del Regolamento UE 679/2016 L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto. I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art.8 D. Lgs. 196/2003], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese in calce al presente modulo.

Nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua gentile collaborazione, La preghiamo di voler compilare i seguenti Quadri. Per la definizione dei termini riportati nel presente modulo si veda l'apposita sezione in calce al documento.

QUADRO 1. DATI DEL CLIENTE

PERSONA FISICA

Nome e cognome:				
Codice fiscale:				
Data di nascita:				
Luogo di nascita:				
Indirizzo di residenza:				
Documento di identificazione:	Tipo:		Numero:	
	Rilasciato da:			
	Data emissione:		Data scadenza:	
Indirizzo di domicilio (se				

diverso dalla residenza):			
Prevalente attività svolta:	<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Libero professionista	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Non occupato	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente (settore privato)	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente (settore pubblico)	
	<input type="checkbox"/> Pensionato	<input type="checkbox"/> Altro:	
Persona Politicamente Esposta o persona residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell'ultimo anno importanti cariche pubbliche:	<input type="checkbox"/> Sì (indicare la qualifica) Presenta relazioni d'affari con altri intermediari <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Valore del patrimonio detenuto <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro Principale fonte di reddito dei familiari <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo Valore del patrimonio detenuto dai familiari <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	<input type="checkbox"/> No	
Se Imprenditore, Libero professionista o Lavoratore autonomo:			
Partita IVA:			
Descrizione attività svolta:			
La prevalente attività svolta è caratterizzata da:	Utilizzo di fondi pubblici (ad es. appalti, sanità, edilizia, gestione rifiuti, servizi idrici, macchinari movimento terra, produzione di energie rinnovabili) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì Paese di provenienza	Movimentazione di elevati flussi finanziari <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì	Uso elevato di contante (ad es. bar, ricevitorie, stazioni di servizio, tabaccherie, rivendite al dettaglio, edicole) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì

	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Paese UE <input type="checkbox"/> Paese Extra UE		
Insedimento prevalente (area geografica di operatività o di interesse del cliente):	<input type="checkbox"/> Nord Italia <input type="checkbox"/> Centro Italia <input type="checkbox"/> Sud Italia	<input type="checkbox"/> Paese UE	<input type="checkbox"/> Paese extra UE
Provincia:			
Data inizio attività:			
Esercizio dell'attività in forma:	<input type="checkbox"/> Individuale	<input type="checkbox"/> Associata/Societaria	<input type="checkbox"/> Altro (con riferimento ad entità giuridiche diverse dalle società)
Ammontare dell'investimento	<input type="checkbox"/> fino a un milione di euro	<input type="checkbox"/> da un milione a quattro milioni di euro	<input type="checkbox"/> superiore a quattro milioni di euro

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale / Denominazione:			
Codice fiscale / Partita IVA:			
Sede legale:			
Finalità della costituzione			
Prevalente attività svolta:	ATECO:		
	Descrizione:		
La prevalente attività svolta è caratterizzata da:	Utilizzo di fondi pubblici (ad es. appalti, sanità, edilizia, gestione rifiuti, servizi idrici, macchinari movimento terra, produzione di energie rinnovabili) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Paese/ente di provenienza <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Paese UE	Movimentazione di elevati flussi finanziari <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Uso elevato di contante (ad es. bar, ricevitorie, stazioni di servizio, tabaccherie, rivendite al dettaglio, edicole) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si

	<input type="checkbox"/> Paese Extra UE		
Insiediamento prevalente (area geografica di operatività o di interesse del cliente)	<input type="checkbox"/> Nord Italia <input type="checkbox"/> Centro Italia <input type="checkbox"/> Sud Italia	<input type="checkbox"/> Paese UE	<input type="checkbox"/> Paese extra UE
Provincia:			
Data inizio attività:			
Esercizio dell'attività in forma:	<input type="checkbox"/> Associata	<input type="checkbox"/> Societaria	<input type="checkbox"/> Altro (con riferimento ad entità giuridiche diverse dalle società)
Ammontare dell'investimento	<input type="checkbox"/> fino a un milione di euro	<input type="checkbox"/> da un milione a quattro milioni di euro	<input type="checkbox"/> superiore a quattro milioni di euro

QUADRO 2. DATI DELL'EVENTUALE ESECUTORE

DATI IDENTIFICATIVI – PRIMO NOMINATIVO

Nome e cognome:			
Codice fiscale / Partita IVA:			
Data di nascita:			
Luogo di nascita:			
Indirizzo di residenza:			
Indirizzo di domicilio:			
Documento di identificazione	Tipo:		Numero:
	Rilasciato da:		
	Data emissione:		Data scadenza:
Tipo di legame con il cliente:	<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante ²⁹ <input type="checkbox"/> Delegato ad operare <input type="checkbox"/> Altro (specificare tipologia di delega ricevuta):		
Persona Politicamente Esposta o persona che occupa o ha occupato nell'anno importanti cariche pubbliche:	<input type="checkbox"/> Si (Indicare la qualifica) Presenta relazioni d'affari con altri intermediari <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> No

²⁹ In caso di cliente persona giuridica, il legale rappresentante deve essere sempre identificato.

	<p>Principale fonte di reddito</p> <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo	
	<p>Valore del patrimonio detenuto</p> <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	
	<p>Principale fonte di reddito dei familiari</p> <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo	
	<p>Valore del patrimonio detenuto dai familiari</p> <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	

DATI IDENTIFICATIVI – SECONDO NOMINATIVO

Nome e cognome:			
Codice fiscale / Partita IVA:			
Data di nascita:			
Luogo di nascita:			
Indirizzo di residenza:			
Indirizzo di domicilio:			
Documento di identificazione	Tipo:		Numero:
	Rilasciato da:		
	Data emissione:		Data scadenza:
Tipo di legame con il cliente:	<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante <input type="checkbox"/> Delegato ad operare <input type="checkbox"/> Altro (specificare tipologia di delega ricevuta):		
Persona Politicamente Esposta o persona che occupa o ha occupato nell'anno importanti cariche pubbliche:	<input type="checkbox"/> Sì (Indicare la qualifica) Presenta relazioni d'affari con altri intermediari <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Principale fonte di reddito <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo Valore del patrimonio detenuto	<input type="checkbox"/> No	

	<input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	
	Principale fonte di reddito dei famigliari <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo	
	Valore del patrimonio detenuto dai famigliari <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	

QUADRO 3. DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO³⁰

DATI IDENTIFICATIVI – PRIMO NOMINATIVO

Nome e cognome:			
Codice fiscale:			
Data di nascita:			
Luogo di nascita:			
Indirizzo di residenza:			
Prevalente attività svolta:	<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Libero professionista	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Non occupato	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente (settore privato)	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente (settore pubblico)	
	<input type="checkbox"/> Pensionato	<input type="checkbox"/> Altro:	
Documento di identificazione	Tipo:		Numero:
	Rilasciato da:		
	Data emissione:		Data scadenza:
Motivazione (specificare):	<input type="checkbox"/> persona per conto della quale è realizzata la prestazione professionale		
	<input type="checkbox"/> persona che possiede o controlla una partecipazione > 25% del capitale o diritti di voto di entità giuridica		
	<input type="checkbox"/> beneficiaria di quota > 25% del patrimonio di fondazione/trust/fondo/organizzazione		
	<input type="checkbox"/> persona che esercita il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio di fondazione/trust		
	<input type="checkbox"/> persona che in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione/dello studio associato (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o		

³⁰ Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia dell'11 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della cliente, il Titolare effettivo di una persona giuridica deve essere sempre individuato.

	<p>circostanze, è titolare di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione</p>	
	<input type="checkbox"/> persona che esercita il controllo sulla direzione dell'entità giuridica	
	<input type="checkbox"/> trustee del trust	
	<input type="checkbox"/> mandante di rapporto fiduciario	
	<input type="checkbox"/> altro (specificare):	
<p>In caso di quota di partecipazione o di controllo sulla direzione dell'entità esercitato indirettamente per il tramite di altre società componenti la catena di controllo, indicare tale entità giuridica:</p>		
<p>Legame tra Titolare effettivo e cliente persona fisica:</p>	<input type="checkbox"/> Parentela/affinità <input type="checkbox"/> Personale <input type="checkbox"/> Professionale/d'affari <input type="checkbox"/> Altro (specificare:)	
<p>Persona Politicamente Esposta o persona che occupa o ha occupato nell'anno importanti cariche pubbliche:</p>	<input type="checkbox"/> Sì (indicare la qualifica) Presenta relazioni d'affari con altri intermediari <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Principale fonte di reddito <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo Valore del patrimonio detenuto <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro Principale fonte di reddito dei familiari <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo Valore del patrimonio detenuto dai familiari <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	<input type="checkbox"/> No

DATI IDENTIFICATIVI – SECONDO NOMINATIVO

Nome e cognome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Documento di identificazione

Tipo:

Numero:

Rilasciato da:

Data
emissione:

Data scadenza:

Motivazione (specificare):

persona per conto della quale è realizzata la prestazione professionale

persona che possiede o controlla una partecipazione > 25% del capitale o diritti di voto di entità giuridica

beneficiaria di quota > 25% del patrimonio di fondazione/trust/fondo/organizzazione

persona che esercita il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio di fondazione/trust

persona che in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione/dello studio associato (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, è titolare di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione

persona che esercita il controllo sulla direzione dell'entità giuridica

trustee del trust

mandante di rapporto fiduciario

altro (specificare):

In caso di quota di partecipazione o di controllo sulla direzione dell'entità esercitato indirettamente per il tramite di altre società componenti la catena di controllo, indicare tale entità giuridica:

Legame tra Titolare effettivo e cliente persona fisica:

Parentela/affinità

Personale

Professionale/d'affari

Altro (specificare:)

Persona Politicamente Esposta o persona che occupa o ha occupato nell'anno importanti cariche pubbliche:	<input type="checkbox"/> Sì (indicare la qualifica) Presenta relazioni d'affari con altri intermediari <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Principale fonte di reddito <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo Valore del patrimonio detenuto <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro Principale fonte di reddito dei familiari <input type="checkbox"/> lavoro dipendente <input type="checkbox"/> lavoro autonomo Valore del patrimonio detenuto dai familiari <input type="checkbox"/> inferiore a un milione di euro <input type="checkbox"/> superiore ad un milione di euro	<input type="checkbox"/> No
--	---	-----------------------------

ASSENZA DI
TITOLARE
EFFETTIVO O
CASI
PARTICOLARI

Motivazione	<input type="checkbox"/> Non esiste il titolare effettivo, perché: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 200px;"><input type="checkbox"/> il cliente è una persona fisica</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> possesso o controllo o benefici sono in capo a:</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> un'entità giuridica quotata in mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, c. 1, del CAP, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, società fiduciarie SIM di cui all'art. 199, c. 2, del D. Lgs. n.58/1998, Cassa depositi e prestiti S.p.A., soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 TUB </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla III direttiva antiriciclaggio </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> un ente creditizio o finanziario extracomunitario con obblighi equivalenti a quelli previsti dalla III direttiva </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> una pubblica amministrazione </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> il cliente è una persona fisica	<input type="checkbox"/> possesso o controllo o benefici sono in capo a:	<input type="checkbox"/> un'entità giuridica quotata in mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE	<input type="checkbox"/> banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, c. 1, del CAP, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, società fiduciarie SIM di cui all'art. 199, c. 2, del D. Lgs. n.58/1998, Cassa depositi e prestiti S.p.A., soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 TUB	<input type="checkbox"/> un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla III direttiva antiriciclaggio	<input type="checkbox"/> un ente creditizio o finanziario extracomunitario con obblighi equivalenti a quelli previsti dalla III direttiva	<input type="checkbox"/> una pubblica amministrazione
<input type="checkbox"/> il cliente è una persona fisica								
<input type="checkbox"/> possesso o controllo o benefici sono in capo a:								
<input type="checkbox"/> un'entità giuridica quotata in mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE								
<input type="checkbox"/> banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, c. 1, del CAP, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, società fiduciarie SIM di cui all'art. 199, c. 2, del D. Lgs. n.58/1998, Cassa depositi e prestiti S.p.A., soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 TUB								
<input type="checkbox"/> un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla III direttiva antiriciclaggio								
<input type="checkbox"/> un ente creditizio o finanziario extracomunitario con obblighi equivalenti a quelli previsti dalla III direttiva								
<input type="checkbox"/> una pubblica amministrazione								

	<input type="checkbox"/> un'istituzione o un organismo comunitario che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato Ue, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato
	<input type="checkbox"/> non esiste alcuna persona fisica che detenga una partecipazione sufficiente al capitale sociale o dei diritti di voto dell'entità giuridica, né alcuna che eserciti il controllo sulla direzione dell'entità giuridica, anche di fatto o in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione, ovvero di altri atti o circostanze
	<input type="checkbox"/> i beneficiari non risultano ancora determinati. Il titolare effettivo va individuato nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. La _____ categoria _____ di beneficiari _____ è: _____ (specificare)

PROCEDIMENTI PENALI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL RAPPORTO/OPERAZIONE	
Procedimenti penali, per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio, in capo al cliente, al titolare effettivo o al soggetto che opera per conto del cliente:	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare):
Procedimenti penali, per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio, in capo a familiari o soggetti con cui il cliente intrattiene rapporti d'affari:	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare):

QUADRO 4. DATI RIFERITI AL RAPPORTO

<input type="checkbox"/> Rapporto continuativo		<input type="checkbox"/> Operazione occasionale	
Natura del rapporto:	<input type="checkbox"/> Rapporto di collocamento diretto di quote di OICR; <input type="checkbox"/> Instaurazione rapporto di consulenza in materia di investimenti; <input type="checkbox"/> Instaurazione rapporto di gestione di portafogli; <input type="checkbox"/> Altro (specificare):		
Scopo del rapporto:	<input type="checkbox"/> Investimento per esigenze familiari o personali	<input type="checkbox"/> Investimento per esigenze aziendali o professionali	
	<input type="checkbox"/> Altro:		
Origine dei fondi (obbligatorio in caso di PEP):	<input type="checkbox"/> Redditi da lavoro/impresa	<input type="checkbox"/> Rendita finanziaria/immobiliare	
	<input type="checkbox"/> Vendita di beni	<input type="checkbox"/> Eredità/donazione	
	<input type="checkbox"/> Altro:		
	<input type="checkbox"/> Paese di provenienza dei fondi: <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> extra UE (specificare:)		

QUADRO 5. SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Luogo/data: _____
 Firma: _____
 Cognome/nome: _____

Firma incaricato Open Capital Partners SGR S.p.A.: _____

DEFINIZIONI

Cliente

Per cliente si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che instaura il rapporto continuativo o che compie l'operazione in proprio, ovvero il soggetto (persona fisica o giuridica) per conto del quale viene richiesta l'operazione. In caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari.

La sottoscrizione di quote di un fondo non costituisce rapporto continuativo.

Il collocamento diretto di quote di un fondo costituisce rapporto continuativo.

Esecutore

Per esecutore si intende il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Titolare effettivo

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Persona politicamente esposta

Il D. Lgs. 231/2007 definisce persone politicamente esposte “le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami e le persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche”.

Più precisamente, per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, s'intendono

- a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e cariche analoghe in Stati esteri, deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale e cariche analoghe in Stati esteri, membro degli organi direttivi centrati di partiti politici, giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e cariche analoghe in Stati esteri;
- b) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- c) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- d) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- e) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- f) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di PEP: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno la SGR non è tenuta a considerare tale persona come politicamente esposta.

Riferimenti normativi - Decreto Legislativo n. 231/2007

▪ Art. 22 – I clienti forniscono sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

▪ Art. 55, comma 3 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

▪

ALLEGATO 2

MODULO SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA³¹

SEGNALANTE

Soggetto segnalante	
---------------------	--

SOGGETTO AL QUALE SI RIFERISCE L'OPERAZIONE

(persona fisica o persona giuridica/ ente/ fiduciaria/ fondazione/ associazione)

Cognome e Nome/Denominazione	
Indirizzo residenza/Sede legale	
Sede Amministrativa	
Sede casa madre	
Luogo e data di nascita/di costituzione	
Stato di nascita	
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina
Professione esercitata/Attività economica	
Codice TAE	
Codice Ateco	
Codice SAE	
Documento di identificazione prodotto e riferimenti ai documenti d'identità	
Codice fiscale/Partita IVA	
Estremi iscrizione CCIAA	
Nazionalità	
Rapporto contrattuale	
Numero identificativo rapporto coinvolto	
Rapporto cointestato	

³¹ Il presente modulo è altresì utilizzato ai fini della segnalazione dei soggetti presenti nelle liste terrorismo.

Data di accensione del rapporto	
Data di estinzione del rapporto	
Vincoli sul rapporto	
Informazioni/Procedure pregiudizievoli a carico del soggetto (es. fallimento, protesto, sequestro, ecc.)	
Situazione giuridica (es. società cancellata dal registro imprese, in liquidazione, in procedura concorsuale, ecc.)	
Profilo Rischio Riciclaggio o di finanziamento al terrorismo attribuito in sede di adeguata verifica (ovvero ultimo profilo assegnato)	
Situazione giuridica (es. società in liquidazione, cancellata dal registro imprese, in procedura concorsuale, ecc.)	

SOGGETTO AL QUALE SI RIFERISCE L'OPERAZIONE

(in caso di cointestazione)

Nome e Cognome/Denominazione	
Luogo e data di nascita/Data di costituzione	
Residenza/Sede Legale	
Professione esercitata /Attività economica	
Codice Fiscale/Partita IVA	
Documento di identificazione prodotto e riferimenti ai documenti d'identità	
Tipo operazione	

SOGGETTO ESECUTORE

(legale rappresentante/ delegato/ procuratore/ curatore fallimentare/ tutore/ trustee/ settlor, protector, ecc.)

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Residenza	

Codice Fiscale	
Documento di identificazione prodotto e riferimenti ai documenti d'identità	
Esecutore <input type="checkbox"/>	
Legale Rappresentante <input type="checkbox"/>	
Delegato <input type="checkbox"/>	
Altro: (specificare) <input type="checkbox"/>	

FIDUCIANTE/BENEFICIARIO TRUST

Nome e Cognome/Denominazione	
Luogo e data di nascita/Data costituzione/Data istituzione	
Residenza/Sede legale	
Codice Fiscale/Partita IVA	
Documento di identificazione prodotto e riferimenti ai documenti d'identità	

TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	

TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	

TITOLARE EFFETTIVO

Nome e Cognome	
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	

PEP⁽³²⁾

<input type="checkbox"/> SI <i>Nazionale</i> <input type="checkbox"/> <i>Estera</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	(Indicare il soggetto/i soggetti) <i>Documentazione allegata:</i>
--	-----------------------------	--

Designato/a Liste Terrorismo⁽³³⁾

<input type="checkbox"/> SI Specificare la lista: <input type="checkbox"/> Regolamenti UE <input type="checkbox"/> Lista OFAC, ONU, Altre Liste internazionali <input type="checkbox"/> Altro (specificare) Estremi della lista/del provvedimento e dati con cui il soggetto è identificato all'interno della lista	<input type="checkbox"/> NO	(Indicare il soggetto/i soggetti)
--	-----------------------------	-----------------------------------

⁽³²⁾ Barrare la scelta interessata (sì/ no)

⁽³³⁾ Barrare la scelta interessata (sì/ no)

Designato/a Liste Programmi di proliferazione⁽³⁴⁾

<input type="checkbox"/> SI Specificare la lista: <input type="checkbox"/> Regolamenti UE <input type="checkbox"/> Liste internazionali <input type="checkbox"/> Altro (specificare) Estremi della lista/del provvedimento e dati con cui il soggetto è identificato all'interno della lista	<input type="checkbox"/> NO	(Indicare il soggetto)
---	-----------------------------	------------------------

LEGAMI TRA SOGGETTI/RAPPORTI/OPERAZIONI

Ai sensi delle norme vigenti e in considerazione della personale conoscenza del cliente/della controparte, della normale operatività posta in essere e dell'entità dell'operazione, segnalo la seguente operazione, rientrante nella fattispecie delle operazioni sospette.

⁽³⁴⁾ Barrare la scelta interessata (si/no)

OPERAZIONE SOSPETTA

Riferimenti dell'operazione (tipo e numero)				
Status dell'operazione (<i>barrare la scelta interessata</i>)	Non Eseguita	Si	No	
	Eseguita	Si	No	
	Rifiutata	Si	No	
	Sospesa	Si	No	
	Ritirata	Si	No	
	Obbligo di astensione	Si	No	
Data dell'operazione				
Importo complessivo dell'operazione				
DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEI MOTIVI DEL SOSPETTO CHE HANNO DATO ORIGINE ALLA SEGNALAZIONE				
Data di esecuzione				
Soggetti Collegati (Estremi anagrafici e codice fiscale)				
Altri rapporti intrattenuti dal soggetto cui l'operazione è riferita				

Transazioni collegate	
Note aggiuntive	

Data

.....

Area/Funzione segnalante

Manager Responsabile

VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (R.SOS)		
L'operazione è da ritenersi	SOSPETTA	
	NON SOSPETTA	
si dispone quindi	la SOSPENSIONE dell'operazione	
	la SEGNALAZIONE dell'operazione	
	PARCHIVIAZIONE della richiesta e l'AUTORIZZAZIONE a dare esecuzione all'operazione	
Note ⁽³⁵⁾		
Luogo e data	Firma del Responsabile Operazioni Sospette	

In caso di segnalazione inserire gli estremi della stessa

Segnalazione effettuata in data ____/____/____	Riferimenti
--	-------------

³⁵ Inserire, se del caso, collegamenti con segnalazioni precedenti (n. prot. UIF) ovvero con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio

Allegato 3

Fattori di basso rischio³⁶

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera B);
- 4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) - ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio geografici:

- 1) paesi comunitari;
- 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo comparabili a quelli previsti dalla quarta direttiva e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
- 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
- 4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del *Financial Sector Assessment Program*; le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

³⁶ Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di basso rischio contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf).

Allegato 4

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

- 1) rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'eventuale esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;
- 2) clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato secondo i criteri di cui alla lettera C del presente Allegato. In particolare, quando il cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza ovvero in cui il cliente ha sede;
- 3) indici reputazionali negativi relativi al cliente e/o al titolare effettivo e/o all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota alla Società e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte della Società stessa ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. Devono essere considerati altresì la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente e/o al titolare effettivo. Nel valutare le notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative ne deve essere considerata la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Le informazioni inerenti alla reputazione rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- 4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di *trust*, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e *trust* qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica;
- 5) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi

organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*;

- 6) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro;
- 7) tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;
- 8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
- 9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo;
- 3) operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire tale documentazione;
- 4) rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio;
- 5) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
- 6) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.

C) Fattori di rischio elevato geografici:

- 1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal

- GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
- 2) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le “Analisi nazionali del rischio” (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
 - 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
 - 4) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali *Europol*;
 - 5) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli *standard* internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai “Risultati immediati” (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

Allegato 5

SCHEDA RACCOLTA INFORMAZIONI PER ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA


IDENTITA'

In generale, accertare e approfondire l'identità del cliente e/o del titolare effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente. In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti, anche attingendo a informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio aziendale. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e/o dal titolare effettivo.

RAPPORTO

In relazione al rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno natura e scopo, occorre acquisire informazioni su:

1. il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
2. le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie qualora le necessità finanziarie dello stesso potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
3. la natura dell'attività svolta dal cliente e/o dal titolare effettivo;
4. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A tal fine, si fa riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante vengono acquisite informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale;



VALUTAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO (Occorre porre particolare attenzione nella valutazione di operazioni e schemi operativi anomali con particolare riferimento alle operazioni di importo elevato rispetto a quello atteso in relazione alla conoscenza del cliente e alla natura e allo scopo del rapporto continuativo, oppure operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologia di clientela simile, prodotti e servizi offerti)

